



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 1, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
PER L'ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8
DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 285**

TRA

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominato Dipartimento), C.F. n. 80188230587, con sede in Roma, Via Quattro Novembre n. 144, rappresentato dal dott. Gianfranco Costanzo, in qualità di Capo del Dipartimento

E

l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP), Istituto degli Innocenti (di seguito denominato Istituto) C.F. 80016790489, con sede in Firenze, Piazza SS. Annunziata n. 12, rappresentato dalla dr.ssa Sabrina Breschi, in qualità di Direttore Generale dell'Istituto.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, secondo cui “*(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” e, al comma 2- bis, per il quale “*A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. (...)*”;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*” e, in particolare, l'articolo 1, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

- l'articolo 8 della sopra citata legge n. 285 del 1997, rubricato "*Servizio di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio*", il quale prevede che il Servizio svolga le seguenti funzioni:
 - a. provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b. favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
 - c. assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, 2 dicembre 1997, recante "*Modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, a sensi dell'art. 8 della l. 28 agosto 1997, n.285*", pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1998;
- la legge regionale della Toscana 3 agosto 2004, n. 43, recante "*Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB - Istituto degli Innocenti di Firenze*", la quale prevede, all'articolo 32, che l'Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della legge n. 6972 del 1980, sulla base delle disposizioni della legge citata, si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1250, lett. h), che dispone il finanziamento, a valere sul fondo per le politiche della famiglia, di "*interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che, nel disciplinare il riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, conferma, per quest'ultimo, le funzioni già attribuite, prevedendo che, per lo svolgimento delle stesse, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possano stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati con particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l'articolo 3 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, il quale, tra l'altro, prevede che il suddetto Osservatorio nazionale si avvalga del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e che annualmente elabori il programma delle attività del Centro e ne definisca le priorità. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che il Centro abbia i seguenti compiti:
 - a) raccogliere e rendere pubbliche normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
 - b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

- c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
 - d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
 - e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
 - f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
 - g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12, comma 20, il quale prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n.112, del 2008, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, restando fermo, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della repubblica 14 maggio 2007, n.103;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, come, da ultimo, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”*, e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, secondo cui *“Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle Politiche della famiglia, della natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza”*, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023, reg. n. 2307;
 - la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, come da ultima modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui *“Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, sono trasferiti annualmente 3 milioni di euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Istituto degli Innocenti di Firenze”*;

- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, che, tra l’altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;
- in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 1), del sopra citato decreto-legge n. 86 del 2018, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra le altre, eserciti le funzioni di competenza del Governo riguardanti l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale ha trasferito la titolarità della gestione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge n. 285 del 1997, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia;
- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 1° agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti il 23 agosto 2023, reg. 2352, con il quale vengono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2023;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023 di conferimento al dott. Gianfranco Costanzo dell’incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e di attribuzione della titolarità del centro di responsabilità amministrativa n.15 *“Politiche per la famiglia”*, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammesso a registrazione il 23 marzo 2023 al n.866;
- il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 20 settembre 2023, concernente *“Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia”*, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2023 al n. 2701;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la *“Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024”* del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 13 settembre 2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente *“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”*;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;
- l’Accordo di collaborazione stipulato in data 24 dicembre 2024 tra il Dipartimento e l’Istituto, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti, per la realizzazione delle attività del Servizio di cui all’articolo 8, della legge 28 agosto 1997, n. 285, con scadenza 31 dicembre 2025;

TENUTO CONTO CHE

- la Relazione della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti concernente *“La gestione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (2014 – 2016)”* approvata con delibera n. 15/2018/G del 3 agosto 2018, evidenzia, fra l’altro, la necessità di rafforzare le attività di supporto ai Comuni riservatari, soprattutto con riferimento alla raccolta delle informazioni in Banca dati e al monitoraggio dei risultati delle attività finanziate;
- le funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza definite dal richiamato articolo 3, comma 2, del D.P.R. 103 del 2007, alla luce di quanto richiamato in premessa, non ricomprendono le funzioni tecniche specificamente oggetto di previsione dell’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285;
- la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - ha ammesso alla registrazione, in data 28 marzo 2025, al numero 865, il decreto 27 dicembre 2024 di approvazione del su richiamato Accordo di collaborazione 24 dicembre 2024, con la seguente osservazione: *“Si evidenzia l’opportunità, per le prossima annualità, di specificare, nel Piano finanziario, l’articolazione delle linee di attività pertinenti a ciascuna macroarea, quantificando, attraverso una stima, l’onere di ciascuna, in termini di personale impiegato e acquisizione di beni e servizi correlati”*, giusta la nota DIPOFAM prot. n. 8064 del 25 marzo 2025, con cui Il Dipartimento si è impegnato a dare attuazione alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti;

RAVVISATA LA NECESSITÀ

- di garantire la continuità delle attività di cui al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, proseguendo la collaborazione tra il Dipartimento e l’Istituto, già oggetto di specifici accordi annuali di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla realizzazione del Servizio previsto dal già più volte citato articolo 8 della legge 285 del 1997, di cui, in ultimo, quello sottoscritto in data 24 dicembre 2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Accordo regola la collaborazione tra il Dipartimento e l'Istituto per la prosecuzione e l'implementazione delle attività inerenti al Servizio di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nel quadro della realizzazione delle finalità della medesima legge.

Art.2 **(Impegni delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano a realizzare le attività del Servizio di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, come dettagliate nel Piano delle attività allegato al presente Accordo (*allegato 1*), e nel pertinente Piano finanziario (*allegato 2*), entrambi parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.
2. Il Dipartimento e l'Istituto si impegnano, altresì, a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.
3. Il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'Istituto nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
4. Le parti si impegnano a operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. È fatta salva la facoltà delle parti di apportare concordemente modifiche al Piano delle attività e al Piano finanziario, che costituiscano modifiche della loro articolazione e/o specificazione dei loro contenuti. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comitato paritetico di cui al successivo articolo 5 del presente Accordo.

Art. 3 **(Risorse)**

1. Il Dipartimento si impegna a riconoscere all'Istituto, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, un importo complessivo pari a € 685.000,00 (seicentottantacinquemila/00) a titolo di rimborso delle spese per l'espletamento delle attività descritte nel Piano delle attività e nelle modalità indicate nel relativo Piano finanziario, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Accordo.
2. L'Istituto si impegna a utilizzare le risorse riconosciute dal Dipartimento e a rendicontarle secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 4 del presente Accordo. Si impegna, altresì, a valorizzare il proprio contributo (in termini di personale, beni e servizi) per un importo complessivo pari a € 171.250,00 (centosettantunomiladuecentocinquanta/00).

Art. 4
(Erogazione del contributo)

1. L'importo di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Accordo, non soggetto ad IVA ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, è erogato dal Dipartimento all'Istituto secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 50% dell'importo entro 30 giorni dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento, dell'avvenuta registrazione dell'Accordo da parte dei competenti organi di controllo e previa dichiarazione emessa dall'Istituto dell'avvenuto avvio delle attività previste dal presente Accordo;
 - b) una ulteriore quota, pari al 30% dell'importo, dopo i primi sei mesi di attività, alla presentazione di una relazione intermedia sulle attività svolte, previa verifica dell'utilizzo del 75% della somma erogata alla lettera precedente e a seguito del parere positivo espresso dal Comitato paritetico, di cui all'articolo 5 del presente Accordo;
 - c) il saldo, pari al 20% dell'importo, su presentazione di apposite note di addebito dell'Istituto, complete della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del contributo e della relazione finale sulle attività svolte, e a seguito del parere positivo espresso dal Comitato paritetico di cui all'art. 5 del presente accordo.
2. L'Istituto provvede, per quanto riguarda l'erogazione delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma, a trasmettere al Dipartimento il dettaglio dei costi relativi alle risorse professionali impiegate (in via esclusiva ovvero in quota parte) nelle attività in oggetto, con specifico riferimento al numero e alle giornate/uomo e ai costi relativi alle acquisizioni strumentali per lo svolgimento delle attività in oggetto.
3. Le erogazioni da parte del Dipartimento saranno effettuate a favore dell'Istituto sul conto corrente bancario nazionale INTESA SANPAOLO - Agenzia Via Bufalini 4 - Firenze IBAN: IT43L0306902887100000300031, secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5
(Comitato paritetico)

1. La verifica delle attività di cui al presente Accordo è affidata a un apposito Comitato paritetico nominato dal Capo del Dipartimento con proprio decreto, del quale fanno parte membri in rappresentanza del Dipartimento e dell'Istituto.
2. Al Comitato spetta il compito di:
 - a) monitorare l'andamento delle attività realizzate e dei risultati attesi, di cui al Piano delle attività (*all. 1*) allegato al presente Accordo, del quale è parte integrante e sostanziale;
 - b) verificare la rendicontazione delle spese sostenute, correlate ai risultati conseguiti, sulla base del Piano finanziario (*all. 2*) allegato al presente Accordo, del quale è parte integrante e sostanziale, ai fini dell'incidenza sulle risorse finanziarie da erogare.

3. La presidenza del Comitato di cui al presente articolo e le funzioni di segreteria sono svolte dal Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Art. 6
(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha efficacia dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo e ha validità fino al 31 dicembre 2026.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento per le politiche della Famiglia
Il Capo del Dipartimento

dott. Gianfranco Costanzo

Per l'Istituto degli Innocenti
Il Direttore Generale

dr.ssa Sabrina Breschi